

**DPR 28 MARZO 1994, N. 268**

**REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.90/486/CEE  
RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEGLI ASCENSORI ELETTRICI, IDRAULICI OD  
OLEOELETTRICI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art.87 della Costituzione

Visto l'art.3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992 n.142, che include la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990 n.90/486/CEE, tra quelle da attuare in via regolamentare

Visto là rt.14 della legge 16 aprile 1987 n. 183 che ha attribuito forza di legge alle direttive incluse nell'elenco A tra cui le direttive del Consiglio del 17 settembre 1984 n.84/549/CEE, e la direttiva della Commissione del 18 giugno 1986 n.86/312/CEE, relativa agli ascensori elettrici

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987 n.587, adottato per l'attuazione delle direttive predette

Visti gli artt. 3, comma 1°, lettera c), 4 e 5, della legge 9 marzo 1989 n.86

Visto là rt.17 della legge 23 agosto 1988 n. 400

Sentito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993

Dato atto che non è stato accolto integralmente il parere del Consiglio di Stato non apparendo appropriata alla forma regolamentare la riscrittura di norme comunitarie alle quali è stata attribuita forza di legge dall'art. 14 della legge 16 marzo 1994

Sulla proposta del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

**Emana il seguente regolamento**

**Art. 1.**

1. Il presente regolamento recepisce la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, che modifica la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, recepita con l'art.14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e con decreto 9 dicembre 1987, n. 587.

2. La direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, è pubblicata unitamente al presente regolamento.

**Art. 2.**

1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone o cose, sospesa mediante catene o cavi o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15°, denominati ascensori.

2. All'art.1, par. 2, 3° trattino della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/529/CEE, sono soppresse le parole "gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)".

### **Art. 3.**

Il testo del punto 1 dell'allegato 1 della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art.1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986 n.86/312/CEE è sostituito dal seguente:

"1. Gli apparecchi di cui all'art.1, par.1, devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al par.2:

- EN 81 - (edizione dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori elettrici.

- EN 81-2 (edizione novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori elettrici.

2. Nel punto 2 dell'allegato 1 della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 n.84/529/CEE, come sostituito dall'art.1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986 n.86/312/CEE le parole: "2. Tale norma è applicabile con e seguenti modifiche:2.1 Punto 12.4.2.21." sono sostituite dalle seguenti: "2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1 (valido unicamente per la norma EN 81.1 - Edizione dicembre 1985)".

### **Art. 4.**

1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 5.**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

**ALLEGATO - DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 17 SETTEMBRE 1990 N.90/486/CEE - OMISSIS -**